

Ordinanza del 08/08/2012 n. 14298 - Corte di Cassazione Ordinanza del 08/08/2012 n. 14298 - Corte di Cassazione

Intitolazione:

IVA - Ravvedimento operoso - Errato calcolo interessi - Statuto contribuente - Principio della buona fede
Inapplicabilità-

Massima:

Il ravvedimento operoso concernente l'omesso versamento dell'IVA, non si perfeziona quando non è interamente versato il dovuto ammontare della somma, né trova applicazione dall'articolo 10 dello Statuto del contribuente, perché non può esistere collaborazione proprio per l'inesatta corrispondenza degli interessi.

Testo:

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati

Osserva

La CTR di Milano ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 390/04/2007 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della La Tecnica ELCO SINERGO PISAM Global Service spa- ed ha così parzialmente confermato la cartella esattoriale concernente l'omesso pagamento di IVA, maggiori addizionali regionali e minori crediti di imposta (perché non esposti in dichiarazione). La predetta CTR (nell'accogliere la tesi dell'Agenzia secondo cui il ravvedimento operoso concernente l'omesso versamento dell'IVA non si era perfezionato per non essere stato integralmente versato il dovuto ammontare della somma) ha precisato che non poteva trovare applicazione l'art. 10 dello Statuto del Contribuente, perché nella presente fattispecie non può esistere collaborazione, mentre è scontata la buona fede dell'Ufficio, che ha solo applicato la disciplina di legge. La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La Agenzia intimata si è costituita con controricorso. Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c.- può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c. Infatti, con il motivo di censura del ricorso (rubricato come: Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge n. 212/2000, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) la società contribuente si duole, in sostanza, del fatto che il giudice di appello aveva valorizzato la ridotta differenza di interessi versati (pari ad 2.124,48) per ritenere non maturato il ravvedimento operoso, senza fare applicazione del principio per cui l'errore avrebbe potuto essere emendato alla luce del principio di leale collaborazione fra fisco e contribuente e del principio di buona fede, e perciò con violazione dell'art. 10 menzionato, che non può essere derogato o modificato da leggi speciali. L'applicazione di detti principi avrebbe dovuto escludere l'irrogazione di interessi e sanzioni, a fronte dell'omesso pagamento della tenue somma di cui si è detto. Il motivo appare infondato. Da un canto, infatti, è giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui: Le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212 (ed. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (in termini, per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8145 del 11/04/2011). D'altro canto, dovendosi il ravvedimento operoso realizzare con l'integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) ed essendo pacifico che ciò non è avvenuto, non si vede come l'applicazione dei principi invocati dalla parte contribuente avrebbe potuto inficiare la corretta attuazione della disciplina di legge, imponendo il perfezionamento di una fattispecie non perfezionata. La norma invocata dalla parte contribuente appare in sostanza del tutto ultronea ed in conferente rispetto alla fattispecie qui in esame. Non resta che concludere che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 10 aprile 2012.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in 3.405,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 4 luglio 2012.
